

L'attuazione di buone prassi e la formazione di lavoratori e imprese possono dare forza al T.u.

Sicurezza, troppo giustizialismo

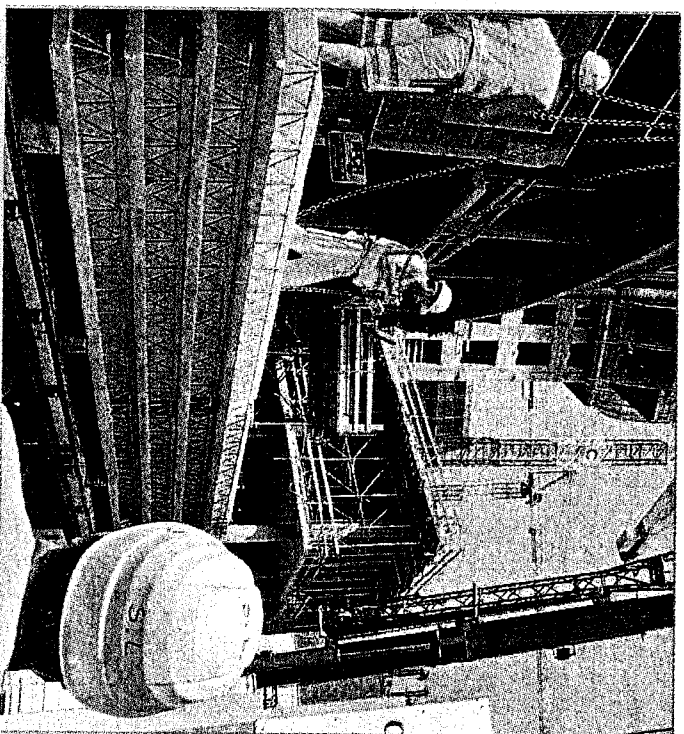
Il rispetto delle norme non si cerchi solo con le sanzioni

DI ERNESTO IRACE

Mai come in questo periodo si avverte l'esigenza di «sicurezza»: sicurezza nei luoghi di lavoro ma, ancor prima, sicurezza nelle scuole che, peraltro, non solo sono luogo di apprendimento e di studio per i giovani, ma sono anche luogo di lavoro, esse stesse, per tutto il personale docente e non docente.

Quasi presagio dell'allarme che nell'opinione pubblica avrebbe provocato la serie interminabile di gravissimi incidenti (dalla ThyssenKrupp alla scuola di Rivoli, con la città di Torino a far da «sintro» scenario), il governo, nell'agosto 2007, ebbe a delegare l'attuazione di un sistema normativo che fosse in grado di dare una risposta moderna ed efficace alle richieste di sicurezza che prepotentemente venivano dal paese, stanco di dover assistere a una vera e propria strage che, secondo una puntuale indagine condotta dall'Eurispes, aveva,

nel solo anno 2006, provocato più vittime che la guerra in Iraq. Il messaggio era chiaro: la prevenzione della salute e della sicurezza avrebbe dovuto essere effettiva, non limitandosi a predisporre un sistema di regole, ma contribuendo a integrare il sistema normativo tradizionale con strumenti quali la formazione, le «buone prassi», gli accordi collettivi: a integrare una complessa «rete» che potesse sfruttare sinergicamente imprenditori e lavoratori, parti sociali e pubbliche istituzioni in un sapiente mix di pubblico e privato. E il legislatore, nel 2008, ha accolto, almeno in parte, l'invito del governo, emanando i provvedimenti nell'ambito della delega ricevuta, senza rinunciare ad alcuna delle possibilità che essa offriva. Certo, non mancano «ombre» nel risultato finale: poco lo spazio e l'attenzione per i lavoratori i quali non sono più soltanto visti come le vittime da indennizzare, essi sono diventati destinatari di precisi e puntuali obblighi di



condotta alla violazione dei quali consegue un articolato sistema sanzionatorio a carattere penale. Peraltro è proprio il sistema sanzionatorio adot-

tato nel Testo unico a suscitare le maggiori perplessità, in quanto sembra che la preoccupazione del legislatore sia stata quella di stabilire pene

«esemplari» per accontentare la sete di giustizia (o, forse meglio, di giustizialismo) della «piazza», dimenticando che l'inasprimento delle pene, fin dai tempi di Beccaria, non ha mai funzionato da efficace deterrente. Eppure la tutela della sicurezza non deve perseguirsi con il piglio dello «sbirro»: essa deve essere l'obiettivo di azioni positive nell'ambito di una rinnovata e più diffusa cultura della sicurezza alla quale deve mirarsi fin dagli anni della scuola dell'obbligo: nel solco tracciato dai nostri Costituenti che hanno colto nella salute non solo un diritto fondamentale dell'individuo, ma anche, e significativamente, un interesse della collettività (art. 32). Ad essa viene riconosciuta la libertà di impresa («l'iniziativa economica privata è libera», art. 41), ma accompagnata dal monito che essa non deve mai recar danno alla sicurezza dell'individuo, anche perché finirebbe con l'incidere sulla di lui libertà, mortificandone la dignità di uomo.